



Circolare per il Cliente 16 marzo 2022

IN BREVE

- Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
- Entro il 16 marzo il versamento del saldo IVA annuale 2021
- Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
- Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
- La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
- Istanza entro il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute
- Digitalizzazione imprese: al via il "Piano voucher" con contributi fino a 2.500 euro
- 5 per mille 2022: online l'elenco permanente delle Onlus accreditate

APPROFONDIMENTI

- Il versamento del saldo IVA annuale 2021
- La presentazione del modello EAS

PRINCIPALI SCADENZE



AGEVOLAZIONI, IVA

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico

D.L. 1 marzo 2022, n. 17

È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l'altro:

- **l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022.** In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
- **riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas.** Sono assoggettate all'aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- **rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.** Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- **credito d'imposta, in favore delle imprese energivore,** pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- **credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale,** pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

IVA, VERSAMENTI

Entro il 16 marzo il versamento del saldo IVA annuale 2021

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2021 deve essere versata **entro mercoledì 16 marzo 2022.**

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Vedi l'Approfondimento



ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI

Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli **enti trasmettano in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).**

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.** Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.**

Vedi l'Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%

D.L. 1 marzo 2022, n. 17, art. 29

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. "Decreto energia"), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche **riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.**

In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni **posseduti alla data del 1° gennaio 2022.**

La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una **perizia giurata di stima** e il **versamento dell'imposta sostitutiva** (nella misura del 14%), effettuati **entro il termine del 15 giugno 2022.**

Il pagamento dell'imposta sostitutiva potrà essere **rateizzato** (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2021

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei **crediti IVA eccedenti i 5.000 euro** maturati nel corso del periodo d'imposta 2021, **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

Il limite di 5.000 euro è aumentato a **50.000 euro annui per le start-up innovative**, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell'esonero dall'obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell'anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

RISCOSSIONE

Istanza entro il 30 aprile per "salvare" le rateazioni pre-Covid decadute



D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 2-ter

Una norma introdotta nel decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.

Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione **entro il 30 aprile 2022**.

Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.

Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Digitalizzazione imprese: al via il "Piano voucher" con contributi fino a 2.500 euro

Mise, Comunicato Stampa 28 febbraio 2022

Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il "**Piano voucher**", la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l'erogazione di un **voucher connettività** per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.

Le imprese interessate potranno richiedere un **contributo** (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) **per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s** agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per **l'erogazione del voucher e l'attivazione dei servizi a banda ultralarga** le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziata e, comunque, **non oltre il 15 dicembre 2022**.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.

Agevolazioni ex art. 7 D.L. n. 34/2019 e rivendita unità immobiliari del fabbricato prima della ristrutturazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 marzo 2022 n. 94

Nella Risposta n. 94 del 4 marzo 2022 l'Agenzia Entrate ha esaminato il caso di un'impresa di costruzione che, con atto di compravendita, ha acquistato un intero fabbricato fruendo delle agevolazioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 34/2019 (Decreto "Crescita"), impegnandosi in atto, entro i successivi dieci anni dall'acquisto, alla demolizione e ricostruzione con efficientamento energetico del fabbricato per poi rivenderlo.

L'Agenzia ha chiarito che **l'alienazione di una piccola porzione dell'intero fabbricato prima della ristrutturazione**, acquistato dalla società fruendo della suddetta agevolazione, **non determina la decadenza dal regime fiscale di favore** di cui al richiamato art. 7 del D.L. n. 34 del 2019, **a condizione che** siano rispettate le finalità sottese alla normativa agevolativa, ossia di "consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia".

ENTI NO PROFIT

5 per mille 2022: online l'elenco permanente delle Onlus accreditate

L'Agenzia Entrate ha pubblicato **l'elenco permanente delle Onlus** accreditate per il 2022 e destinatarie della quota del **5 per mille dell'Irpef**, che comprende le Onlus già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, per un totale di **12.458 iscritti**.



Gli enti compresi nell'elenco pubblicato, precisano le Entrate, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l'anno in corso.

È possibile accedere all'intero elenco o effettuare la ricerca dell'ente per denominazione, codice fiscale e provincia attraverso un apposito motore di ricerca.

A seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda infine l'Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).



APPROFONDIMENTI

IVA, VERSAMENTI

Il versamento del saldo IVA annuale 2021

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2021 deve essere versata **entro mercoledì 16 marzo 2022**.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile** (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2021 potrà essere effettuato entro:

- il **16 marzo 2022**, senza maggiorazione;
- il **30 giugno 2022** maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il **22 agosto 2022** (il 31 luglio cade di domenica, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento, il 20 agosto cade di sabato), maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo 6099 – IVA annuale saldo**.

ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI

La presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli **enti trasmettano in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS)**.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);



- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possano presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti**. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".



PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 16 marzo 2022	Certificazioni – CU	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2022 (anno 2021).	Sostituti d'imposta	Telematica
Mercoledì 16 marzo 2022	Certificazioni – CUPE	Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2021.	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili; - soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; - soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato. 	La certificazione va redatta utilizzando l'apposito modello.



Mercoledì 16 marzo 2022	730 precompilato - Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni	Termine ultimo entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.	Amministratori di condominio	Telematica
Mercoledì 16 marzo 2022	IVA	Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2022 relativa l'anno d'imposta 2021.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	Modello F24
Mercoledì 16 marzo 2022	Tassa Vidimazioni	Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.	Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)	Modello F24
Giovedì 31 marzo 2022	Comunicazione Modello EAS	Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per la comunicazione delle variazioni dei dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato.	Enti associativi	Telematica



Lunedì 2 maggio 2022	Dichiarazione IVA	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa l'anno d'imposta 2021.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.	Telematica
Lunedì 2 maggio 2022	Istanza modello IVA TR	Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.	Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.	Telematica

